



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno della seduta del 17 / 5 / 2018

N. <u>67</u> del Reg.	Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. e) D.Lgs 267/2000 per il pagamento delle rette di ricovero anziani anno 2016.
Data: <u>17 / 5 / 2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 17,02

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblicadi prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrantecon l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo LazzaroAll'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 21,05 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come

appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele	x	
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola		x
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego		x
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni		x
21) Capone Luciana		x
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 20 Totale assenti n. 13

Il Presidente Ferrante enuncia il 4° punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1, lett .e) D. Lgs 267/ 2000 per il pagamento delle rette di ricovero anziani anno 2016.”** e cede la parola all'Assessore dott.ssa Ciliento.

Intervengono i Consiglieri Barresi e Tomasicchio che chiede se è stata avviata l'istruttoria per scoprire i responsabili della creazione del debito; infine il Consigliere Laurora Francesco.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.20
Assenti:	n.13
Voti favorevoli:	n.12 (Bottaro - Ferrante - Avantario - Cormio - Marinaro - Nenna - Amoruso - Cornacchia - Zitoli - Lovecchio - Laurora F.sco - Lops)
Voti contrari:	n.3 (Tomasicchio - De Toma - Lima)
Astenuti:	n.5 (Barresi - Merra - Corrado - Procacci - Cinquepalmi)

La proposta di delibera viene approvata.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.20
Voti favorevoli:	n.13 (Ferrante - Avantario - Cormio - Marinaro - Nenna - Amoruso - Cornacchia - Barresi - Di Tondo - Zitoli - Lovecchio - Laurora F.sco - Lops)
Voti contrari:	n.3 (Tomasicchio - De Toma - Lima)
Astenuti:	n.4 (Merra - Corrado - Procacci - Cinquepalmi)

La delibera non è resa immediatamente eseguibile.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

Su relazione dell'assessore al ramo.

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il

Consiglio Comunale adottati con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;

- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il Comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori

relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che è pervenuta richiesta di pagamento da parte della RSSA GASAGEST SRL per il mantenimento presso la propria struttura di n°8 anziani indigenti, prestazione effettuata nel 2016 ;

CONSIDERATO altresì che è pervenuta richiesta di pagamento da parte della CONGREGAZIONE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE per il mantenimento presso la propria struttura di n°18 anziani indigenti, prestazione effettuata nel 2016 ;

creditore	fattura	capitolo	data	importo totale del debito
CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE	5/PA	771	29/2/2016	11.203,46
CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE	17/PA	771	31/3/2016	27.601,98
CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE	41/PA	771	31/7/2016	29.415,75
CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE	52/PA	771	30/9/2016	26.622,90
CASA GEST SRL	13/PA	771	30/6/2016	13.876,50
CASA GEST SRL	15/PA	771	31/7/2016	14.339,05
CASA GEST SRL	15/PA	771	31/8/2016	14.339,05
CASA GEST SRL	19/PA	771	30/9/2016	14.876,50
CASA GEST SRL	21/PA	771	31/10/2016	14.339,05
CASA GEST SRL	22/PA	771	30/11/2016	13.876,50
			totale	180.490,74

VISTE le relazioni sociali agli atti ;

PRESO ATTO che sebbene il capitolo pertinente fosse capiente, il relativo atto Dirigenziale, è stato restituito dal Dirigente Area Economica Finanziaria per ritardo nella presentazione;

TENUTO CONTO che il responsabile del servizio competente non ha potuto procedere ad impegnare nell'esercizio 2016 le relative somme necessarie al pagamento di tali servizi in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- l'acquisizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali: pagamento rette per ricovero anziani in case di riposo;
- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo prezzo di acquisto;

RILEVATO che:

- per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Segretario Generale dott.C. Casalino in data 28/04/2017;

-Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente di Ragioneria dott. A. Pedone in data 05/09/2017:"Sulla scorta della riconoscibilità in atti dichiarato dal responsabile dell'ufficio affari generali";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 9/1/2018;

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a 180.490,74 come segue:

€ 85.646,65 in favore della RSSA Casa gest srl-Corato;

€ 94.844,09 a favore della Congregazione Suore Piccole operaie del Sacro Cuore-Trani;

2. **DI PROVVEDERE** al finanziamento della spesa occorrente mediante imputazione sul Cap. 224 del bilancio di previsione 2017;
3. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area I la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Bari della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. E) D.LGS. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Successivo punto all'ordine del giorno: "Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle rette di ricovero anziani anno 2016". Relatore l'Assessore Ciliento. Prego. Lo possiamo dare per letto?

CILIENTO DEBORA – Assessore

Il presente debito fuori bilancio è riferito alle rette di ricovero anziani dell'anno 2016. Questo è un servizio che ha riguardato il ricovero presso alcune strutture della RSSA Casa (Ges) di Corato e della Congregazione Suore di Trani.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Allora, ho l'intervento del Consigliere Barresi. Prego, Consigliere Barresi.

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Presidente, per questo debito fuori bilancio vorrei stigmatizzare come al solito il ritardo dovuto forse alle diverse scuole di pensiero dei dirigenti, perché c'era il dottor Pedone che con la prenotazione, però non c'era l'impegno e non si poteva fare. Poi c'era l'impegno e poi c'era stato il ritardo. Quindi questo naturalmente a farci capire che anche se qualcuno ha fatto buttar fuori dalla ragioneria il male e il cattivo, vedo che ci dovevano stare solo i buoni. Però la situazione rispetto a prima è peggiorata. Quindi nella ragioneria che cosa succede? Ci sono incompetenti? Doveva andar meglio ed invece volevo far rilevare questo fatto negativo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Nr 45, Tomasicchio. Prego.

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Trattasi di intervento che faccio anche per gli altri debiti fuori bilancio e lo faccio a nome anche degli altri colleghi del Centrodestra. È stata espletata l'istruttoria che individua le ragioni e le responsabilità per cui si sono prodotti questi debiti fuori bilancio? Devo ribadire per l'ennesima volta che è condizione per la legittimità del riconoscimento di questi debiti il fatto che si individuino le cause e i responsabili dei debiti fuori bilancio delibera per delibera? Lo ripeto tutte le volte che portate in Consiglio all'ordine del giorno questo argomento e rilevo che tutte le volte parlo a vuoto perché nessuna delibera presenta questo requisito indispensabile per Legge e anche per una giurisprudenza assolutamente pacifica della Corte dei Conti. Questo lo dico a tutela di tutti quelli che alzano la mano, perché tanto noi votiamo contro proprio per questa ragione. Però è possibile chiedere ed ottenere che i procedimenti amministrativi seguano in maniera più lineare il percorso richiesto dalla Legge? I cittadini, i contribuenti, hanno il diritto di sapere perché si è prodotto un debito fuori bilancio? Possiamo sapere per colpa di chi o dobbiamo trovarci tutte le volte di fronte magari a sentenze per cui l'ufficio legale istruisce la pratica e dice: "Pagate subito perché c'è un titolo esecutivo" e poi, invece, quella pratica si perde e i costi raddoppiano, perché magari qualche scienziato dell'ufficio ragioneria riceve questa proposta e la rispedisce al mittente, come è successo in passato? E lo dico anche per esperienza professionale diretta. Abbiamo notificato dei titoli esecutivi al Comune, l'ufficio legale si era prodigato perché

si pagasse in tempo, l'ufficio ragioneria non l'ha fatto e poi a distanza di un anno troviamo qua la delibera, che è un riconoscimento del debito fuori bilancio con i costi raddoppiati. Abbiamo il diritto di sapere di chi è la colpa? O siamo buoni solo poi ad alzare le tasse nei confronti dei cittadini perché li dobbiamo recuperare da qualche parte questi ulteriori debiti, questi costi ulteriori che provochiamo per inefficienza. Io vi sarei grato se potessimo avere una risposta.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Nr 28, Laurora Francesco, prego.

LAURORA FRANCESCO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Un chiarimento. Vorrei sapere se da questo importo è stato decurtato, così come richiesto dal Collegio dei Revisori, il 10% dell'importo perché non si riesce a capire e in ogni caso questo è un debito fuori bilancio che fortunatamente la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziarie o di valutazione monetaria, essendo limitata al solo prezzo di acquisto, anche se io sollecito, per quanto concerne questo debito fuori bilancio, con il quale noi riconosciamo questo importo a queste due case di riposo perché hanno accudito questi 26 anziani. Sollecito questa Amministrazione affinché prenda in seria considerazione quello di rivalutare e di ripristinare quanto prima la casa di riposo, perché questi 180 mila euro sarebbero soldi e diciamo che avrebbero potuto benissimo gestire il pubblico e non il privato. Quindi io prendo e colgo l'occasione per sollecitare l'Amministrazione affinché si possa venire a capo di questa... di ripristinare la casa di riposo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. C'è qualche altro intervento? No. Allora, possiamo mettere in votazione il provvedimento:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	CONTRARIO
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASTENUTA
DI TONDO DIEGO	ASSENTE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE

LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	CONTRARIO
LIMA RAIMONDO	CONTRARIO
PROCACCI CATALDO	ASTENUTO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASTENUTA

12 favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento viene approvato.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ora bisogna votare l'immediata esecutività, visto che non è stata raggiunta. Per l'immediata esecutività:

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	CONTRARIO
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE

CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	CONTRARIO
LIMA RAIMONDO	CONTRARIO
PROCACCI CATALDO	ASTENUTO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASTENUTA

13 favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari. Non c'è l'immediata esecutività.



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 *Prenotazione di impegno* 2017 875/0 **Data:** 05/09/2017 **Importo:** 180.490,74

Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL- PAGAMENTO RETTE ANZIANI ANNO 2016 - CASA GEST SRL

Atto Amministrativo: PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 70 DEL 31/05/2017

SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Bilancio

Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	2.779.971,42
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	910.843,51
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 875/0:	180.490,74
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	1.091.334,25
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti	Disponibilità residua:	1.688.637,17

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	2.640.370,77
Capitolo:	224	Impegni gia' assunti:	826.681,15
Oggetto:	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL	Impegno nr. 875/0:	180.490,74
		Totale impegni:	1.007.171,89
		Disponibilità residua:	1.633.198,88

Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI
Resp. spesa: 5240 - Avvocatura
Resp. servizio: 5240 - Avvocatura

TRANI li, 05/09/2017

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

Città di Trani

TRANI



Medaglia d'Argento al Merito Civile

*Provincia BT
Collegio dei Revisori dei Conti*

*Peluso
nelle liquidazioni
in toto il 10%
assi come 2 parti
18.01.2018*

Oggetto: PARERE sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale di Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex art. 194 lett e) Tuel di euro 94.844,09 in favore di Congregazione Suore Sacro Cuore, euro 85.646,65 in favore di Casa Gest srl.

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di gennaio il Collegio dei Revisori del Comune di Trani nelle persone del Dott. Giuseppe Laurino, Presidente, del Dott. Antonio Cortese e del Dott. Michele La Torre, componenti, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta sopraindicata.

L'Organo di Revisione,

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di C.C di cui all'oggetto e la relativa documentazione a corredo;

Vista l'attestazione del Dirigente dott. Leonardo Cuocci Martorano di accertata utilità delle prestazioni per l'Ente e della sua corrispondenza al debito da riconoscere;

Visti i pareri:

di regolarità tecnico-amministrativa del dott. Leonardo Cuocci Martorano;
di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dott. Angelo Pedone;

ritiene che non possa continuare il reiterarsi di simili fattispecie idonee ad alterare gli equilibri di bilancio e pertanto richiama l'attenzione degli odierni convenuti sul maggiore rispetto delle regole riguardanti l'assunzione degli impegni di spesa.

Il Collegio ritiene inoltre che il riconoscimento del debito richiesto debba essere decurtato dell'importo costituente utile di impresa, che, come stabilito da giurisprudenza prevalente, si aggira intorno al 10 % sul corrispettivo totale.

Sulla base di quanto innanzi, il Collegio, per quanto di competenza,

Esprime

Parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Giuseppe Laurino - Presidente

Firma digitale

Dott. Antonio Cortese - Componente

Firma digitale

Dott. Michele La Torre

Firma digitale



Città di Trani
Provincia B.T.
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Area Economica e Finanziaria

Prot. n. 11883, 18 aprile 2018

Segretario Generale
Dirigenti

e, p.c. Sindaco
Assessore al Bilancio

Oggetto: Aspetti contabili dei debiti fuori bilancio

La rilevazione dei debiti fuori bilancio in contabilità, apparentemente semplice, merita un approfondimento che potrebbe, per certi versi, apparire anche contraddittorio rispetto alle norme, ma in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Il senso di tale affermazione nasce da alcune domande a cui non sempre fa seguito una risposta chiara. Numerosi sono gli spunti che possono trarsi dalle deliberazioni e dai pareri delle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nonché, da ultima, dalla Sentenza n. 11/2018/EL pubblicata il 29 marzo 2018 delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale che, nell'analizzare "quando e come" contabilizzare un debito fuori bilancio, chiude le 24 pagine di dissertazioni in questo modo: "Occorre premettere che la nuova formulazione dell'articolo 183 TUEL, al comma 5, dispone che l'impegno deve essere registrato in bilancio <quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza>. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183, TUEL, il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone testualmente che <L'emersione dei debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto>".

Sembrerebbe semplice leggere e interpretare tale assunto; ma nelle righe successive e conclusive, le Sezioni Riunite aggiungono: "i debiti fuori bilancio emersi nell'ultimo periodo del 2015 e nel 2016, per quanto sopra chiarito ed argomentato, devono essere consolidati in senso sostanziale all'esercizio 2016 ..." e non nel 2017 come, invece, il Comune aveva effettuato.

In breve, nel caso su cui le Sezioni Riunite si sono espresse, i debiti sono "emersi" nel 2015 e nel 2016, sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale nel 2017, e in tale esercizio scritti in

contabilità, e, pertanto, secondo la Corte vi è stata elusione del saldo di finanza pubblica del 2016. Quindi la forma è corretta, ma la sostanza è comunque l'elusione del vecchio Patto di Stabilità.

Ed è proprio in questa "sottile" differenza tra "forma" (si legga impegno di spesa) e "sostanza" (si legga emersione e impatto sugli equilibri e saldi di finanza pubblica) che sembra opportuno richiamare i principi generali previsti dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il n.18 - Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: *"Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente ... in conformità alla loro sostanza effettiva ..., e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio"*.

Ed allora facciamo un esempio, ipotizzando che nel 2017 emerga un debito; cosa succede:

1. gli uffici, dopo la necessaria istruttoria che attesta l'utilità e arricchimento per l'ente (si fa ad esempio riferimento all'ipotesi prevista da prestazioni di beni e servizi e, quindi, art. 194, lett. e), del TUEL), predispongono la proposta per il riconoscimento di debito fuori bilancio, con il relativo parere tecnico. È un po' ciò che accade quando il dirigente firma una determina di liquidazione in cui attesta l'avvenuta prestazione a favore di una pubblica amministrazione e quindi chiede ai servizi finanziari di procedere al pagamento;
2. la proposta giunge ai servizi finanziari che, prima di trasmettere il provvedimento all'attenzione del Consiglio Comunale, rilascia il proprio parere contabile procedendo a garantire la "copertura finanziaria". Ma in questa fase parliamo di "prenotazione di impegno" o di "impegno di spesa"? A mio parere, prevalendo la sostanza, prudenzialmente si dovrebbe procedere alla contabilizzazione dell'impegno di spesa;
3. la proposta "di riconoscimento e finanziamento", corredata dei pareri tecnico e contabile resi sempre nel 2017, viene messa all'attenzione dei revisori dei conti che rilasciano il proprio parere;
4. terminato l'iter dei pareri, la proposta è completa di tutti gli elementi per essere trattata dal Consiglio Comunale. La trattazione può portare alla sua approvazione o alla sua bocciatura, motivata. Da ciò ne discendono le relative responsabilità, anche erariali, il cui accertamento è di competenza della Corte dei Conti.

Dopo aver analizzato l'iter, la domanda da cui scaturisce tutto il ragionamento è: cosa succede se il Consiglio Comunale non si riunisce "tempestivamente" e si passa da un esercizio finanziario al successivo (2018)?

Se deve prevalere la sostanza sulla forma, come affermato dalle Sezioni Riunite, non può che ritenersi più corretto che l'impegno di spesa sia assunto al momento del rilascio del parere contabile, quindi nell'esercizio in cui il debito emerge e scade, e non l'anno successivo. Se poi il Consiglio Comunale non dovesse riconoscere il debito, la cancellazione di un residuo passivo è sempre possibile; e su questo le norme sono chiare.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ricordando che per "scadenza" si intende "il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile", si potrebbe ritenere che, acquisiti i pareri tecnici e contabili, sul piano sostanziale, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata.

A tali considerazioni si giunge anche perché in caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato (art. 194, comma 1, lett. a, TUEL), è ormai consolidato che il riconoscimento avviene in sede giudiziaria (tra le tante, si richiamano le Delibere n. 29/2018/PAR, n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, e la Delibera n. 2/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania) e il Consiglio Comunale ha una mera funzione ricognitoria, in quanto nulla può eccepire ad un riconoscimento, di fatto già avvenuto.

Occorre riportare alcuni stralci delle deliberazioni richiamate che si ritengono essenziali per le valutazioni di cui alla presente relazione:

- Delibere n. 29/2018/PAR - Puglia: *“il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*; - ed ancora: *“nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali”*;
- Delibera n. 2/2018/PAR – Campania: *“Spetta, cioè, alla diligente, tempestiva e puntuale valutazione dell'Ente l'opportunità di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto della passività sugli equilibri di bilancio”*; ed ancora: *“l'Ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, <non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito> e che, anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale comporta il lievitare degli oneri per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli”*.

Inoltre, pur richiamando la nuova formulazione dell'art. 183, TUEL, che fa espresso rinvio alla cancellazione delle prenotazioni di impegno a fine esercizio, non può non rilevare che tale disposizione fa espresso riferimento alle normali procedure delle fasi della spesa. Lo stesso principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 così recita: *“Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente”*.

Ed ancora, il debito fuori bilancio, essendo una spesa caratterizzata proprio dalla sua eccezionalità dovuta al mancato rispetto delle fasi della spesa (mancato impegno), non può essere riconosciuto senza la previa copertura finanziaria, quindi l'impegno di spesa diventa atto fondamentale e propedeutico (la stessa Delibera n. 29/2018/PAR - Puglia, sottolinea proprio la necessità del tempestivo *“riconoscimento e finanziamento”* da parte del Consiglio Comunale).

Assumere come *“regola”* la cancellazione a fine anno di tutte le prenotazioni di impegno annotate per i debiti fuori bilancio genera, a mio avviso, un'applicazione non propriamente conforme dell'art. 183, poiché lo stesso articolo fa riferimento alle procedure ordinarie di spesa e non a quelle di carattere eccezionale. Sul punto la Delibera n. 326/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia: *“Una definizione di debito fuori bilancio si rinviene infatti in primis nei principi contabili, da cui emerge che esso rappresenta, nella sostanza, un'obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*; in altri termini,

afferma la Corte, il debito fuori bilancio è un fenomeno in cui l'obbligazione sorge "al di fuori delle ordinarie procedure di contabilità. Chiarito che l'art. 194 del TUEL è una norma di carattere eccezionale, ne consegue che l'ente locale ... può solo ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio".

A ciò, a questo punto, va ricordato che la spesa è impegnabile in presenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 183, TUEL, ovvero: "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione ((e la relativa scadenza)) e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151". Tali elementi, acquisiti i pareri tecnico e contabile, vi sono tutti.

Infine, anche ai fini del pareggio di bilancio, così come la deliberazione delle Sezioni Riunite sopra richiamata, sottolinea, spostare l'impegno di spesa nell'anno successivo al momento in cui il debito è emerso, può apparire una forma di elusione del pareggio di bilancio.

In definitiva, per tutte le procedure di riconoscimento di debito fuori bilancio, non solo quelle afferenti alla lett. a) del comma 1 dell'art. 194, ma anche per le altre, concluse nel 2017 con l'acquisizione dei pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, TUEL, nelle attività di riaccertamento dei residui in corso si garantirà la relativa copertura finanziaria, con i relativi impegni di spesa a valere sul 2017 e, pertanto, solo qualora il Consiglio Comunale non dovesse procedere al riconoscimento, gli uffici competenti e proponenti della Delibera di Consiglio, procederanno alle comunicazioni formali del mancato riconoscimento e alla contestuale cancellazione del residuo passivo.

Il tutto nel pieno rispetto del principio generale n. 18 della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Si allega, a tal proposito, l'elenco dei debiti fuori bilancio che ad oggi risultano istruiti nel 2017, corredati dai pareri obbligatori tecnico e contabile di cui all'art. 49, TUEL, e non ancora riconosciuti dal Consiglio Comunale, da considerarsi impegnati sul bilancio 2017.

Cordialmente.

Il Dirigente
Area Economica Finanziaria
Michelangelo Nigro

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1568 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

13 0 MAG 2018

al

11 4 GIU 2018

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

13 0 MAG 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

13 0 MAG 2018



Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro